



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile,
composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente relatore
Dott. Marco Sabella Consigliere
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 481/2018 R.G.C.A. avente ad oggetto:
appello avverso l'ordinanza resa, nel procedimento n. 409/2017 R.G., dal Tribunale di Caltanissetta in data 17 maggio 2018 e pubblicata in data 18 maggio 2018

PROPOSTO DA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici, via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato, domicilio telematico
ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it ;

Appel-
lante

CONTRO

██████████ nato a San Cataldo (CL) il ██████████
██████████ e ██████████, nata a Canicattì (AG) il ██████████, nella loro qualità di genitori del minore ██████████ nato a San catal-



do (CL) il [REDACTED] elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale [REDACTED] n. [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] che li rappresenta e difende giusta procura in atti, domicilio telematico [REDACTED]

Appellati

Conclusioni dell'appellante

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: 1) nel merito, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, previa parziale riforma, annullare o riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno o, comunque, sensibilmente ridurre le somme liquidate dal Giudice; 2) riformare, altresì, il capo della sentenza relativo alle spese. Con vittoria delle competenze ed onorari del grado, salve le spese prenotate a debito, o subordinatamente, con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio”.

Conclusioni degli appellati

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, avverso l'ordinanza emessa in data 18/05/2018 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento



R.G. n. 409/2017; confermare integralmente i capi dell'ordinanza oggetto di appello e per l'effetto condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 9.500,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione a far data dalla pronuncia di primo grado e sino al soddisfo; condannare il Ministero appellante al pagamento delle spese di lite come liquidate nel giudizio di primo, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.- contenente istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 sexies comma 2 c.p.c.- [REDACTED] e la [REDACTED] agendo n.q. di genitori di [REDACTED] [REDACTED] convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Caltanissetta il Ministero dell'Università e della Ricerca, al fine di veder accertata e dichiarata la condotta discriminatoria dell'Amministrazione scolastica nei confronti del loro figlio [REDACTED] nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in dipendenza di tale condotta e quantificati, in via equitativa, in €. 1.000,00 per ogni mese di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno con decorrenza dal primo settembre 2016.



Assumevano che [REDACTED] che aveva frequentato nell'anno scolastico 2016/2017 la classe seconda della Scuola Secondaria di Primo grado "G. Carducci" di San Cataldo, è affetto da "disturbo mentale medio e disturbo dell'eloquio e del linguaggio", e che per tale patologia le Commissioni Mediche competenti l'avevano ritenuto "persona handicappata con connotazioni di gravità (ex art. 3 comma 3 L. 104/92)" con conseguente necessità di un insegnante di sostegno per le ore previste dal Piano Educativo Individuale (diciotto come pacifico e concordemente affermato dalle parti).

L'Istituto, tuttavia, aveva attribuito il sostegno limitatamente a dodici ore settimanali.

Veniva altresì spiegato in corso di causa ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., integralmente accolto, per l'immediata cessazione della condotta discriminatoria e la conseguente attribuzione al minore delle ore di sostegno.

L'amministrazione convenuta prestava acquiescenza all'istanza cautelare e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo della natura meramente sanzionatoria della stessa e dell'assenza di responsabilità dell'Amministrazione, difettando l'elemento soggettivo. Solo in subordine avanzava richiesta di riduzione del quantum preteso dagli attori in ragione della data effettiva di inizio anno scolastico, del minimo scarto tra le ore attribuite dal P.E.I. e quelle effettivamente godute e infine del fatto che l'assegnazione effettiva dei docenti era avvenuta solo con decreto del 5 novembre 2016.

Con l'ordinanza gravata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare, ordinando la cessazione della



condotta ritenuta discriminatoria e la conseguente assegnazione in favore di ██████████ dell'insegnante per 18 ore settimanali.

Ha condannato il Ministero convenuto al pagamento della somma di €. 9.500,00 a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali subiti dal minore, oltre spese di lite per euro 2.102,75, spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Avverso detta ordinanza il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, in persona del Ministro p.t., ha proposto appello sulla base di due motivi.

Con il primo motivo di impugnazione, ha lamentato che il Tribunale avrebbe riconosciuto il risarcimento a fronte di un danno schiettamente punitivo, in violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., in assenza di motivazione alcuna con riguardo alla prova del nesso causale tra la condotta discriminatoria, non contestata, e l'effettiva insorgenza di una menomazione ulteriore dell'integrità psicofisica e all'irrealizzabilità del "progetto di vita" delineato dal P.E.I. derivante dalla mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno.

Ha criticato, in subordine, la quantificazione del danno operata dal primo Giudice riportandosi alle eccezioni avanzate in primo grado e ha chiesto, per l'effetto, la riduzione del quantum.

Con il secondo motivo, l'appellante Ministero ha censurato la gravata pronuncia per violazione dell'art. 91 c.p.c. e del DM 55/2014 con riferimento alle spese di lite, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sostanziale adesio-



ne dell'Amministrazione alla domanda principale e del semplice svolgimento del processo di primo grado.

Gli appellati, costituiti in questo grado con comparsa del 19 ottobre 2018, hanno contestato, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione, invocandone il rigetto.

In data 30 marzo 2023, preso atto del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza originariamente prevista per quella data, la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti termine pari a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Nel caso di specie è pacifica la sussistenza della grave disabilità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) del minore, né è controversa la circostanza che il P.E.I. dell'anno scolastico 2015/2016 avesse previsto, per il successivo anno scolastico che in questa sede viene in rilievo, la necessità di assicurargli un insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico per 18 ore settimanali, così come è incontestata l'effettiva fruizione delle sole dodici ore settimanali garantite dall'Istituto.

Ciò detto, osserva la Corte che, ove sussista l'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L. 104/92 e allo stesso sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (risultante dal P.E.I.), il danno da mancato apporto del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: dinamico-relazionale (cioè la com-



promissione della finalità di inclusione, aiuto e facilitazione all'apprendimento a cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata in relazione al numero di ore accertate come necessarie rispetto ai bisogni educativi dell'alunno disabile) e da sofferenza, identificabile con lo smarrimento, se non col patema d'animo che l'alunno disabile prova nel ritrovarsi nell'aula privo di insegnante di sostegno (sul punto vedasi le considerazioni svolte, seppure rispetto al profilo, a monte, della quantificazione delle ore di sostegno spettanti, dal TAR Campania-Napoli, sezione IV, con la sentenza 24 luglio - 2 dicembre 2019, n. 5668. Segnatamente, il Tribunale Amministrativo Campano ha annullato i provvedimenti con cui il dirigente scolastico aveva assegnato solo 12 ore di sostegno, anziché 40, ad un'alunna disabile, come pure il P.E.I. relativo all'A.S. 2018/19 nella parte ove non assegnava alla minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico.)

La tutela risarcitoria invocata dalla ricorrente, nell'accezione appena riferita, lungi dal costituire ipotesi risarcitoria meramente sanzionatoria come eccepito dall'Amministrazione appellante, trova il suo fondamento nel c.d. "*danno conseguenza*" ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile, certamente discriminato nel suo percorso educativo (e nel suo diritto di accedere all'istruzione con "pari armi" rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno.

Nel caso di specie, la minore quantità di ore di sostegno assicurate al minore ██████████ (danno evento) fa presumere – come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure – la compromissione sia dell'apprendimento che dell'inclusione



con evidenti riflessi sul piano della sofferenza morale (danni-conseguenza) per effetto dell'avvenuta privazione dell'alunno disabile della piena partecipazione delle attività della classe di normodotati ove era stata inserita. Né l'Amministrazione ha dimostrato il contrario.

Non meritano, pertanto, accoglimento le doglianze di parte appellante relativamente al mancato assolvimento, da parte degli appellati, dell'onere probatorio in merito alla sussistenza del danno non patrimoniale cagionato all'alunno disabile a causa del ridotto numero di ore assegnate all'insegnante di sostegno.

Quanto alla richiesta subordinata, si deduce che il Tribunale, nel liquidare il danno in via equitativa, non avrebbe tenuto conto- in tesi- della differenza, modesta a dire del Ministero appellante, tra le ore previste e quelle effettivamente assegnate (12 ore a fronte delle 18 ore previste nel P.E.I.), né dell'effettiva assegnazione dei docenti di sostegno avvenuta solo ad anno scolastico già iniziato (5 novembre 2016).

Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni spese dal primo Giudice circa l'incidenza del percorso scolastico sulle possibilità di affermazione professionale e sociale dell'individuo, con la conseguenza che la mancata assegnazione di tutte le ore previste dal P.E.I., lede il diritto fondamentale all'istruzione del minore disabile; né, d'altra parte, può dirsi modesta l'incidenza quantitativa del gap tra ore attribuite e ore godute, gap sulla cui entità si è formato il giudicato interno.

Parimenti è a dirsi con riguardo alle difficoltà amministrative e organizzative, relative alle tempistiche di assegnazione dei



docenti di sostegno, di rilievo recessivo rispetto alla primarietà dell'obbligo dello Stato di garantire, con piena effettività, l'istruzione scolastica in favore dei minori disabili (cfr. Tar di Palermo n. 2078/2015).

Deve, in conseguenza di tutto quanto sopra argomentato, confermarsi la pronuncia di primo grado, sia nell'an che nel quantum.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, per l'effetto, porsi interamente a carico del Ministero appellante sia con riguardo al primo che al presente grado di giudizio, liquidate queste ultime come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 17 maggio 2018, e depositata in data 18 maggio, nel procedimento civile n. 409/2017 R.G. appellata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica in persona del Ministro p.t.;

condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] delle spese di lite del presente grado di giudizio, pari a euro 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. [REDACTED]

Caltanissetta, 24 maggio 2023.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni

